

AFFIDAMENTO DIRETTO

9 Ottobre 2024

Con la [deliberazione n. 410/2024, l'Anac](#) ha ribadito che l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara.

Inoltre, gli operatori economici interpellati non vantano posizioni da tutelare per il fatto che la stazione appaltante abbia "formalizzato" alcuni passaggi.

Sul punto Anac ha richiamato il Vademecum elaborato dalla stessa Autorità sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture, secondo cui *"La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze"*.

Sempre nel vademecum si evidenziano:

- la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.
- la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.

Allegati

[ANAC_affidamenti_diretti](#)

[Apri](#)

[Anac_-_Vademecum_per_affidamenti_diretti_-_30](#)

[Apri](#)